

Dal 1° settembre 2017 prende avvio il [Polo unico per le Visite Mediche di Controllo \(VMC\)](#) che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d'ufficio ([messaggio 9 agosto 2017, n. 3265](#)).

Il decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 dispone l'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato per quanto concerne le **fasce orarie di reperibilità** entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo e la definizione delle **modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali**.

In attesa della pubblicazione del decreto, le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici rimangono quelle sinora vigenti: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che qualora il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per giustificati e documentati motivi deve darne preventiva comunicazione alla pubblica amministrazione di appartenenza **alla quale è tenuto a fornire la relativa documentazione giustificativa**.

Anche **eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia** devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico.

Qualora il **lavoratore non venga trovato al domicilio dal medico fiscale**, verrà invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura INPS territorialmente competente. **In sede di visita ambulatoriale il medico INPS valuterà l'effettiva sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro e la relativa prognosi, nonché gli eventuali documenti, solo se di tipo medico-sanitario, prodotti dal lavoratore a giustificazione dell'assenza a visita nelle fasce di reperibilità.**

Le valutazioni delle giustificazioni non aventi carattere medico-sanitario sono di competenza del datore di lavoro pubblico al quale il **lavoratore è tenuto a fornirle**.

Nel rispetto della normativa sulla privacy e il trattamento di dati sensibili, le **informazioni e i giudizi medico legali** – anche qualora conseguenti a visite disposte su **iniziativa dell'Istituto** – saranno messi a disposizione del datore di lavoro pubblico, comprese le assenze al domicilio, la mancata presentazione a visita **ambulatoriale** nonché il giudizio medico sulle giustificazioni di **assenza per motivazioni medico-sanitarie**.